

Estratto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020, PUBBLICATA SUL BURT IL 18..04.2020, valida per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali.

IMPORTANTE

MOLTI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ORDINANZA DEVONO ESSERE ORDINARIAMENTE REGISTRATI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O SUO DELEGATO, SU SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO, CON AUTO-DICHIARAZIONE.

OBBLIGO DI INVIO DEL PROTOCOLLO

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività

il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail: protocolloanticontagio@regione.toscana.it **entro 30 giorni dalla pubblicazione** della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

GESTIONE DEGLI SPAZI E DELLE PROCEDURE DI LAVORO

RAGGIUNGIMENTO POSTO DI LAVORO E RITORNO AL DOMICILIO

- **Sui mezzi pubblici** è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.
- E' consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Di norma determinata in 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine

FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

Obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

- in spazi chiusi in presenza di più persone;
- in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la
- mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa

Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso

Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.

Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria; concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).

Impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 ; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale.

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona;

Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i Lavoratori e l'utenza;

L'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca.

E' fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso.

All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso; l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;

Obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;

Posizionare presso la zona di prelievo dei carrelli e cestelli, di dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;

Nei mercato all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.